CAMERA DEI DEPUTATI N. 7459-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(FASSINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(BIANCO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(BASSANINI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia

Presentato il 24 novembre 2000

Relatore: **BORROMETI**

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 7 dicembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 7459,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 21, appare opportuno garantire la piena operatività della disposizione ivi prevista considerando che essa risulta condizionata dalla pubblicazione e dall'entrata in vigore del decreto ministeriale richiamato, non ancora intervenute alla data di pubblicazione del decreto legge;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

nel titolo del decreto-legge, si valuti l'opportunità di precisare che le disposizioni hanno ad oggetto l'amministrazione intesa come complesso di attività e non come organizzazione;

all'articolo 130-*bis*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1, comma 4, si valuti l'opportunità di sostituire il termine « procede » con il termine « dispone », il quale implica la formalizzazione del provvedimento concernente la separazione dei procedimenti;

all'articolo 19, si chiarisca la natura normativa o meno del decreto ministeriale ivi previsto, precisando, in caso positivo, che il provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

esaminato il disegno di legge n. 7459,

rilevato che interventi normativi a carattere emergenziale nella materia processualpenalistica non appaiono strumenti idonei a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi di potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia,

constatato che la disposizione di cui all'articolo 21, finalizzata alla copertura di nuovi posti di giudice di pace, risulta collegata a un decreto del ministro della giustizia non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire all'articolo 18, comma 2, codice di procedura penale le parole « sull'accordo delle parti » con le parole « sentite le parti », al fine di assicurare che la deliberazione del giudice relativa alla separazione di processi, al di fuori dei casi espressamente previsti dal comma 1 dell'articolo 18, avvenga nel rispetto delle ragioni delle parti;

b) all'articolo 2, commi 5 e 6, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 307 codice di procedura penale la parola « dispone » con le parole « può disporre »;

c) all'articolo 4, comma 1, rilevato che la disposizione recata dal nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 533 codice di procedura penale suscita forti perplessità in linea generale, la Commissione valuti, quantomeno, l'opportunità di sopprimere le seguenti parole « quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque »;

d) all'articolo 6, comma 2, rilevato che la disposizione recata dal nuovo articolo 145-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, suscita forti perplessità con riferimento alla possibile compressione dei diritti della difesa, la Commissione valuti, quantomeno, l'opportunità di sopprimere l'inciso, « ove possibile, »;

e) all'articolo 8, comma 2, relativo alla revoca di richiesta del giudizio abbreviato da parte dell'imputato che l'abbia formulata nella convinzione che alla pena dell'ergastolo si sostituisse in ogni caso la pena della reclusione di trenta anni, e che per effetto delle nuove disposizioni di cui all'articolo 7 non possa più beneficiare di tale possibilità, si segnala la necessità di sostituire il riferimento all'articolo 1, ivi contenuto, con il richiamo corretto all'articolo 7, comma 2, che ha ad oggetto il giudizio abbreviato relativamente ai reati puniti con l'ergastolo;

f) all'articolo 16, comma 2, capoverso « ART. 275-*bis* », comma 1, si segnala l'opportunità di precisare che l'adozione della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo ivi previste debba essere fondata in ogni caso su ragioni cautelari particolarmente rilevanti, tali da poter giustificare anche la custodia cautelare, al fine di evitare che l'adozione di tale misura da parte del giudice, prevista per il caso di diniego, si possa configurare come un provvedimento sanzionatorio per l'imputato;

g) all'articolo 19 valuti la Commissione l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno definite tutte le modalità tecniche commesse all'applicazione del nuovo articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, considerato anche il fatto che all'emanazione di tale decreto è subordinata l'applicazione della nuova disciplina.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul testo del provvedimento:

premesso che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto-legge si provvede attraverso il ricorso, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente, ad accantonamenti di pertinenza di Ministeri diversi da quello competente, incidendo per tale via sulla dotazione di voci programmatiche concernenti interventi legislativi i cui perseguimento potrebbe risultare conseguentemente pregiudicato 9ciò potrebbe riguardare ad esempio, con riferimento all'accantonamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, la finalizzazione *Servizi educativi per bambini inferiori a tre anni,* nonché, per l'anno 2001, la finalizzazione *Turismo scolastico nei parchi);*

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, si provveda nell'ambito degli ordinari stanziamenti a disposizione del Ministero della giustizia e che il disegno di legge in esame venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2000;

e con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 25, comma 1, la cifra: « 1.720 » sia sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: « 300 ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.**
ART. 1	ART. 1
1. È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.	1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « sull'accordo delle parti, » sono sostituite dalle seguenti: « sentite le parti »;

il comma 4 è soppresso.

All'articolo 2, comma 5, capoverso 1, le parole: « il giudice dispone » *sono sostituite dalle seguenti:* « il giudice può disporre ».

All'articolo 6, comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , individuata nel distretto di corte d'appello più vicino ».

All'articolo 8, comma 1, le parole: « di primo grado » *sono soppresse.*

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *1.* All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 secondo periodo, le parole da: « consegnati » a « presentare » sono sostituite dalle seguenti: « notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata »;

b) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: « presentata » sono inserite le seguenti: « dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato »;

c) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5 »;

d) al comma 10, primo periodo, le parole: « senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare » sono sostituite dalle seguenti: « alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 ».

All'articolo 23, comma 3, le parole: « un anno » *sono sostituite dalle seguenti:* « due anni ».

DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 341

Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 275 del 24 novembre 2000 (*)*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che recenti eventi giudiziari relativi alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di numerosi imputati per delitti gravissimi hanno evidenziato l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla celebrazione di dibattimenti particolarmente complessi;

Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha suscitato dubbi interpretativi, con riferimento all'ipotesi di celebrazione del giudizio abbreviato per reati puniti con la pena dell'ergastolo, tali da rendere necessaria la presentazione di disegni di legge recanti norme interpretative al riguardo, il cui *iter* parlamentare peraltro non si è ancora concluso;

Rilevato che, anche alla luce di nuove emergenze processuali, si manifesta inidonea la disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari per i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale;

Rilevato che le statistiche in materia hanno dimostrato l'urgenza di procedere alla modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale, così come sostituito dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, che ha ritardato l'esecuzione di un gran numero di pene detentive e che costituisce oggetto di alcuni disegni di legge il cui *iter* parlamentare non si è ancora esaurito;

Ritenuto che è imminente la scadenza del termine di efficacia della disciplina delle videoconferenze e della normativa prevista dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che a norma dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, così come modificato dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n. 446, è stabilita al 31 dicembre 2000;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla modifica di alcune disposizioni di ordinamento giudiziario indispensabili per garantire il funzionamento della magistratura onoraria e della disciplina delle applicazioni dei magistrati;

(*) Si veda anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2000.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

(segue: testo del decreto-legge)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I.

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE DEI PROCESSI E IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « sull'accordo delle parti, » sono soppresse.

2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La separazione è disposta quando vi sono ragioni di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri. ».

3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-*bis*. – *(Separazione dei processi)*. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in libertà per scadenza dei termini. ».

4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 130-*bis*. – *(Separazione dei procedimenti in fase di indagine)*. – *1*. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-*bis*. ».

5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 132-*bis*. – *(Formazione dei ruoli di udienza)*. — *1*. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO I.

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE DEI PROCESSI E IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « sull'accordo delle parti, » **sono sostituite dalle seguenti: « sentite le parti ».**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Soppresso.

5. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo. ».

2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6*. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea. ».

3. Nell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « Nel corso delle indagini preliminari, » sono sostituite dalle seguenti: « In ogni stato e grado del procedimento ».

4. Nell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 3. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di primo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere *b)* e *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera *c)* ed alla lettera *d)* si riducono rispettivamente della metà del termine della durata della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d)*, ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado. ».

5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. ».

6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico:*

« *1.* Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice **può disporre** le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. ».

6. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: « , trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 » sono inserite le seguenti: « o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera *b)* » e le parole: « si è dato » sono sostituite dalle seguenti: « stia per darsi ».

ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 51, comma 3-*bis* » sono inserite le seguenti: « e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 7-*bis)* ».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, dopo il numero 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis)* dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale; ».

ARTICOLO 4.

1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque prima del deposito della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato, quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà. ».

2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-*bis*, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza. ».

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

7. *Identico.*

ARTICOLO 3.

Identico.

ARTICOLO 4.

Identico.

ARTICOLO 5.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO II.

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

ARTICOLO 6.

1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« 145-*bis*. *(Aule di udienze protette)*. – *1.* Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il presidente della corte d'appello, su proposta del presidente del tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al presidente della corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato, ove possibile, prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133. ».

CAPO III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO.

ARTICOLO 7.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione: « pena dell'ergastolo » deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. ».

ARTICOLO 8.

1. Nei processi penali **di primo grado** in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile la pena

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO II.

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

ARTICOLO 6.

1. *Identico:*

« 145-*bis*. *(Aule di udienze protette)*. – *1.* Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il presidente della corte d'appello, su proposta del presidente del tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al presidente della corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile, **individuata nel distretto di corte di appello più vicino.**

2. *Identico.*

CAPO III.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO.

ARTICOLO 7.

Identico.

ARTICOLO 8.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'erga-

(segue: testo del decreto-legge)

stolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato conservano validità. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attività istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunziato.

2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validità e, nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

ARTICOLO 9.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

stolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato conservano validità. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attività istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunziato.

2. *Identico.*

CAPO IV.

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

ARTICOLO 9.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO V.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ARTICOLO 10.

1. Nell'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, secondo periodo, le parole: « sono consegnati » sono sostituite dalle seguenti: « sono notificati ».

ARTICOLO 11.

1. Nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « 629 secondo comma del codice penale » sono inserite le seguenti: « , 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* del codice penale ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO V.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ARTICOLO 10.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 5, secondo periodo, le parole da: « consegnati » a « presentare » sono sostituite dalle seguenti: « notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata »;**

b) **al comma 6, primo periodo, dopo la parola: « presentata »sono inserite le seguenti: « dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato »;**

c) **al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5 »;**

d) **al comma 10, primo periodo, le parole: « senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare » sono sostituite dalle seguenti: « alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 ».**

ARTICOLO 11.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO VI.

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

ARTICOLO 12.

1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

ARTICOLO 13.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis* ».

ARTICOLO 14.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-*bis*. – *(Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato)*. – *1.* Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza. ».

ARTICOLO 15.

1. L'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è cosi modificato:

a) nel comma 1 è soppressa la lettera *c)*;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO VI.

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

ARTICOLO 12.

Identico.

ARTICOLO 13.

Identico.

ARTICOLO 14.

Identico.

ARTICOLO 15.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. ».

CAPO VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

ARTICOLO 16.

1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato. ».

2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 275-*bis*.– *(Particolari modalità di controllo)*. — *1.* Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

ARTICOLO 16.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere. ».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede. ».

ARTICOLO 17.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. ».

ARTICOLO 18.

1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

ARTICOLO 19.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 17.

Identico.

ARTICOLO 18.

Identico.

ARTICOLO 19.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

CAPO VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 20.

1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*ter*. L'indennità di cui al comma 2-*bis* spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice. ».

ARTICOLO 21.

1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 95 del 4 dicembre 1998.

2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonché la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

ARTICOLO 22.

1. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: « I giudici onorari di tribunale che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 20.

Identico.

ARTICOLO 21.

Identico.

ARTICOLO 22.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro ».

2. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: « La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina. ».

ARTICOLO 23.

1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.

2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. ».

ARTICOLO 24.

1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime, è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 23.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di **due anni.** ».

ARTICOLO 24.

Identico.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 25.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:

quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000, lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
FASSINO, *Ministro della giustizia.*
BIANCO, *Ministro dell'interno.*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-7459A
Lire 1200